CORECOM Friuli
Venezia Giulia

DECRETOFascicolo n. GU14/833893/2026

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA [redacted]
- GREEN FIBER S.R.L., Fibracity - Power & Telco S.r.l.**

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante: “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatoriniche”, di seguito denominato Regolamento sugli indennizzi, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante "Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche", di seguito Regolamento, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/23/CONS;

VISTO l'Accordo quadro vigente tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;

VISTO l’Accordo Quadro concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, di seguito denominato Accordo Quadro 2023, approvato dall’Autorità con delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022;

VISTA la Legge Regionale 10 aprile 2001, n. 11 “Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.)” in particolare l’articolo 7, comma 1, lett. b), ai sensi del quale “il Co.Re.Com. esercita le funzioni istruttorie, consultive, di gestione, di vigilanza e controllo di competenza dell’Autorità, ad esso delegate ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della legge 249/1997 e successive modificazioni e integrazioni, così come meglio specificate all’articolo 5 del Regolamento approvato con deliberazione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 28 aprile 1999, n. 53”;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni, e in particolare l’art. 5, comma 1, lett. e) sulla “definizione delle controversie”, stipulata tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia in data 06/03/2023;

VISTA la delibera n. 339/18/CONS del 12 luglio 2018, recante “Regolamento applicativo sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche tramite piattaforma Conciliа-Web, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, dell’Accordo Quadro del 20 novembre 2017 per l’esercizio delle funzioni delegate ai Corecom”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 358/22/CONS;

VISTA l'istanza dell’utente [redacted], del 23/04/2026 acquisita con protocollo n. 0153009 del 23/04/2026

Vista la relazione istruttoria del Responsabile dell'istruttoria;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. POSIZIONE DELL'ISTANTE. L'istante lamenta quanto di seguito: "sono cliente Fibracity, il 06/06/2025 ricevo una e-mail che mi comunica che dal 01/04/2025 la gestione della società è passata a Green Fiber S.r.l. – Partita IVA e CF IT 04416860981 e mi invia la fattura annuale che pago il 13/06/2025 per il periodo dal 09/07/2025 al 08/07/2026, da venerdì scorso 06/03/2026 non ho più connessione internet". In base a tali premesse l'istante chiede quanto segue: a) il risarcimento di quanto non goduto e pagato euro 87,80.-; b) il tempo perso per e-mail, telefonate e appuntamenti per il cambio di operatore che conteggio pari a euro 62,20.

2. POSIZIONE DEGLI OPERATORI CONVENUTI. Entrambe le società convenute, Fibracity – Power & Telco S.r.l. e Green Fiber S.r.l., non hanno preso parte all'udienza di conciliazione e non si sono costituite nel presente procedimento di definizione, omettendo di depositare memorie e documenti nei termini regolamentari. Si rileva, tuttavia, che Green Fiber S.r.l., nel corso del procedimento conciliativo con nota del 26/03/2026, ha sollevato l'eccezione di improcedibilità per difetto di legittimazione passiva sostenendo la propria estraneità alle richieste di parte istante, il quale sarebbe titolare di un rapporto contrattuale diretto esclusivamente con Fibracity – Power & Telco S.r.l., posta in liquidazione giudiziale dal Tribunale di Milano all'inizio del 2025. La medesima ha rappresentato di aver svolto -in forza di un contratto di affitto di ramo d'azienda autorizzato dagli Organi della procedura - una mera gestione temporanea degli incassi e dei pagamenti ai fornitori. Comunicata la definitiva cessazione dei servizi da parte della curatela, la società ha restituito formalmente la gestione agli Organi concorsuali, con conseguente decadenza di ogni potere di intervento o facoltà di compiere operazioni tecniche, gestionali o amministrative sulla posizione del cliente. Conseguentemente, per ogni richiesta, istanza o comunicazione relativa al citato rapporto contrattuale, l'operatore ha invitato a rivolgersi esclusivamente agli Organi della procedura presso il Tribunale di Milano. La richiesta di improcedibilità è stata rigettata non sussistendo valida documentazione a supporto di quanto riferito dalla convenuta Green Fiber.

3. MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE. IN VIA PRELIMINARE. L'istanza presenta i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è proponibile e ammissibile nei seguenti termini. Risulta inammissibile per incompetenza per materia del Corecom, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del Regolamento, la richiesta di parte istante sub b) volta a ottenere il risarcimento del tempo perso per e-mail, telefonate e appuntamenti per il cambio di operatore. Ai sensi dell'art. 20, comma 4, del Regolamento, l'AGCOM e, per essa, il Corecom delegato, mediante un provvedimento decisorio a contenuto vincolato, "ordina all'operatore di adottare le misure necessarie a far cessare la condotta lesiva dei diritti dell'utente e, se del caso, di effettuare rimborsi di somme risultate non dovute nonché di corrispondere gli indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità". Le richieste di parte istante costituiscono una pretesa di natura prettamente risarcitoria la cui cognizione è riservata in via esclusiva all'Autorità Giudiziaria ordinaria NEL MERITO. La domanda oggetto del presente provvedimento è dunque circoscritta alla pretesa formulata dall'istante sub a), avente a oggetto il risarcimento di quanto non goduto e pagato euro 87,80.- ed è meritevole di accoglimento con le seguenti precisazioni. A prescindere dal nomen iuris indicato dalla parte, in applicazione di un criterio di efficienza e ragionevolezza dell'azione, il petitum può essere interpretato come richiesta di rimborso per il corrispettivo anticipato e non usufruito a causa della intervenuta definitiva cessazione del servizio di connettività oggetto di contratto. È necessario premettere che, la mancata partecipazione al procedimento delle parti convenute e la mancata produzione, da parte delle stesse, di documentazione difensiva, in base all'art. 17 del Regolamento, conducono necessariamente alla ricostruzione della controversia sulla base di quanto prodotto e allegato da parte istante, ferma restando la verifica della fondatezza delle domande formulate dall'istante. Ciò premesso, la richiesta di parte istante avanzata nei confronti di Fibracity – Power & Telco S.r.l., in liquidazione giudiziale, deve essere rigettata per difetto di titolarità passiva dell'obbligazione restitutoria oggetto del procedimento per quanto di seguito indicato. Dalla documentazione agli atti risulta che Green Fiber S.r.l., con comunicazione e-mail del 06/06/2025 inviata dall'indirizzo servizio.clienti@fibra.city, ha reso noto all'istante il subentro nella gestione dei servizi di connettività ai clienti finali a partire dal 01/04/2025, a seguito di affitto di ramo d'azienda, indicando contestualmente le nuove coordinate bancarie sulle quali effettuare i pagamenti e trasmettendo la fattura [redacted] del 06/06/2025 riferita al periodo dal 09/07/2025 al 08/07/2026 di € 263,40.- (duecentosessantatré/40) saldata dall'istante con bonifico bancario in data 13/06/2025 (cfr. All. prot. 0153017 dd. 23/4/2026, All. prot. 0153022 dd. 23/4/2026, All. prot. 0153025 dd. 23/4/2026). Tali circostanze consentono

di individuare in Green Fiber S.r.l. il soggetto passivamente legittimato rispetto alla domanda di restituzione della quota di corrispettivo relativa al periodo di mancata erogazione del servizio, decorrente dal 06/03/2026 a seguito della cessazione confermata dalla stessa società con nota del 26/03/2026. Green Fiber S.r.l. ha infatti assunto nei confronti dell'istante la gestione amministrativa ed economica del servizio, richiedendo l'effettuazione del pagamento sul proprio conto corrente e incassandone direttamente il relativo corrispettivo. Non sono idonee a superare tali risultanze documentali le deduzioni svolte da Green Fiber S.r.l. nella nota del 26/03/2026, - già oggetto di rigetto- con cui l'operatore ha declinato ogni responsabilità richiamando la natura temporanea e interinale dell'affitto del ramo d'azienda e sostenendo la titolarità del rapporto in capo a Fibracity – Power & Telco S.r.l. (in liquidazione giudiziale). Trattasi, infatti, di mere allegazioni rimaste del tutto prive di supporto probatorio - mancando in atti la produzione del contratto di affitto del ramo d'azienda, i provvedimenti autorizzativi degli organi della procedura concorsuale, i verbali di effettiva riconsegna o la rendicontazione delle somme incassate dall'istante - e smentite, peraltro, dalla condotta fattuale ed economica della società, che ha direttamente gestito il servizio, richiedendo e incassando il corrispettivo sul proprio conto corrente. L'istante ha assolto l'onere probatorio su di lui gravante, avendo documentato l'avvenuto versamento del canone anticipato in favore di Green Fiber S.r.l. e la cessazione del servizio prima della scadenza del periodo già remunerato. Green Fiber S.r.l. è, pertanto, tenuta alla restituzione della quota di corrispettivo riferibile al servizio di connettività non erogato. L'importo da rimborsare deve essere determinato proporzionalmente alla durata della mancata erogazione. Considerato il canone annuale di euro 263,40.- (duecentosessantatré/40) il costo giornaliero del servizio è pari a euro 0,7216.- (zero/7216), ottenuto dividendo il canone per 365 giorni. Applicando tale valore ai 124 (centoventiquattro) giorni di mancata erogazione compresi tra il 06/03/2026 e l'8/07/2026 (giorno di scadenza del contratto), l'importo dovuto risulta pari, previo arrotondamento per eccesso al secondo decimale, a euro 89,48 (ottantanove/48) (263,40 euro /365 gg.*124 gg.). Pertanto, in accoglimento della domanda formulata dall'istante sub a), Green Fiber S.r.l. è tenuta a corrispondere all'istante la somma di euro 89,48 (ottantanove/48), oltre agli interessi legali decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza di definizione e sino all'effettivo soddisfo. Tutto ciò premesso, per quanto argomentato in fatto e in diritto

DETERMINA

- GREEN FIBER S.R.L., in parziale accoglimento dell'istanza del 23/04/2026, è tenuta a , per le motivazioni di cui in premessa: 1) liquidare in favore di parte istante l'importo di euro 89,48.- (ottantanove/48) a titolo di rimborso, relativo al periodo di servizio non usufruito, maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza fino al saldo effettivo; 2) comunicare al Co.Re.Com FVG l'avvenuto adempimento della presente determina entro 60 giorni dalla notifica della medesima. Si dispone, altresì: 3) Il rigetto della domanda proposta nei confronti della convenuta società Fibracity – Power Telco S.r.l. per difetto di titolarità passiva dell'obbligazione restitutoria oggetto del procedimento; 4) Il difetto di competenza di questo Corecom, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 4, del Regolamento, in merito alla richiesta sub b), volta al risarcimento del tempo perso per e-mail, telefonate e appuntamenti per il cambio di operatore.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, comma 12, del Codice.

Resta salva la possibilità per le parti di agire in sede giurisdizionale per il riconoscimento del maggior danno, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera 203/18/CONS.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è comunicata alle parti attraverso la piattaforma ConciliaWeb e pubblicata sui siti web dell'Autorità e del Corecom.

Il Responsabile della Struttura
Roberta Sartor